

PARERE 3 MARZO 2017
98/2017/I/GAS

PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE, PREDISPOSTA DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 marzo 2017

VISTI:

- la Direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato, recante “Disciplina del mercato del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 6 dicembre 2012, 525/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 525/2012/R/gas);
- il parere dell’Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/gas (di seguito: parere 4/2013/I/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 66/2017/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TICORG);
- la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), approvata con Decreto del Ministro 6 marzo 2013 (di seguito: Disciplina M-GAS);
- la comunicazione dell’Autorità del 17 febbraio 2017, prot. Autorità 6536 del 17 febbraio 2017 (di seguito: lettera 17 febbraio 2017);

- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 24 febbraio 2017, prot. Autorità 7418, del 24 febbraio 2017 (di seguito: lettera 24 febbraio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, della legge 99/09, prevede che il GME organizzi il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e la Disciplina M-GAS, predisposta dal GME, sia approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- con il parere 4/2013/I/gas, l'Autorità ha espresso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, parere favorevole allo schema di disciplina del mercato del gas predisposta dal GME; con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale come integrata dal GME in esito al sopra richiamato parere dell'Autorità e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- l'articolo 3, comma 3.5, della Disciplina M-GAS prevede che il GME predisponga le proposte di modifica alla Disciplina e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni; tenuto conto delle quali il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con deliberazione 312/2016/R/gas e, in particolare, con il TIB, l'Autorità ha dato attuazione, con decorrenza dall'1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento in conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014 relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 66/2017/R/gas l'Autorità ha previsto, tra l'altro, che dal 1 aprile 2017 sia data piena applicazione al nuovo regime di bilanciamento, e in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del TIB dove si dispone che il GME gestisca, nell'ambito della piattaforma di scambio, specifiche sessioni per la negoziazione di prodotti *locational* e di quantitativi di gas in stoccaggio;
- con lettera 24 febbraio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità, ai fini dell'acquisizione del parere una proposta di modifica della Disciplina M-GAS, predisposta dal GME;
- la predetta proposta di modifica della Disciplina M-GAS riguarda:
 - l'attuazione della fase di regime del bilanciamento del gas naturale ai sensi alla deliberazione 312/2016/R/gas, e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del TIB;
 - la possibilità per il GME di introdurre l'attività di *market making* allo scopo di migliorare la liquidità dei mercati del gas naturale, le cui modalità di organizzazione e gestione sono rinviata alla futura adozione, da parte del GME, di apposite norme attuative e procedurali;

- il rinvio dell'elenco dei prodotti attualmente quotati sul mercato a termine alle disposizioni tecniche di funzionamento;
- inoltre, la proposta mantiene inalterate le tempistiche di sette giorni di riserbo sulle offerte presentate presso l'MGS in linea con gli orientamenti espressi dall'Autorità con lettera 17 febbraio 2017.

RITENUTO CHE:

- la modifica della Disciplina M-GAS, trasmessa con la lettera 24 febbraio 2017, risulti coerente con le disposizioni delle deliberazioni 312/2016/R/gas e 66/2017/R/gas;
- la possibilità di introdurre l'attività di *market making* sia funzionale a migliorare la liquidità del mercato in particolare per i prodotti a breve termine;
- l'individuazione di prodotti quotati nel mercato a termine nelle disposizioni tecniche di funzionamento sia coerente con una gestione efficiente e flessibile dei mercati in grado adattarsi all'esigenze degli operatori;
- sia, pertanto, opportuno esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alla Disciplina M-GAS, come modificata dal GME

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alla proposta di modifica della Disciplina M-GAS, trasmessa con lettera 24 febbraio 2017 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni